

ACCORDO QUADRO
per l'applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 a Intesa Sanpaolo ed alle
società del Gruppo

In Roma, il giorno 8 luglio 2008

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. nella qualità di Banca Capogruppo

e

- la Delegazione Sindacale di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007, composta da DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UIL.CA

premessi che

- nelle more della fusione per incorporazione del Sanpaolo Imi in Banca Intesa -dal 1° gennaio 2007 ridenominata Intesa Sanpaolo-, Banca Intesa, Sanpaolo Imi e diverse Società del Gruppo consapevoli dell'imminenza di successivi, ulteriori momenti di efficientamento di complesso correlati ai processi di aggregazione societaria, nella prospettiva di ridurre future eccedenze di personale indotte dai relativi processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, nel corso del mese di dicembre 2006 hanno raggiunto con le rispettive OO.SS. specifici accordi, finalizzati a ridurre in via strutturale il costo del lavoro mediante riduzione degli organici del Gruppo;
- con comunicazione del 21 giugno 2007 che qui si richiama integralmente anche in coerenza con gli obiettivi del piano di impresa nel frattempo rappresentati alle OO.SS., si è dato avvio, in relazione alle correlate tensioni occupazionali connesse con i predetti processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti all'intervenuta fusione, alla procedura contrattuale definita dagli artt. 17 e 18 del CCNL 12 febbraio 2005;

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

- alla data del 30 luglio 2007 risultavano aver già aderito agli accordi di riduzione del personale del dicembre 2006 4.200 unità di cui 891 con immediato diritto alla pensione e 3.309 con i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà;
- con il successivo accordo del 1° agosto 2007 le Parti medesime si sono date atto che con l'ulteriore riduzione di 2.300 unità si sarebbe realizzato l'obiettivo di cui al Piano di Impresa 2007-2009 di ridurre in via strutturale il costo del personale di almeno 425 mln di euro, a decorrere dal 2010;
- l'esito della prevista verifica sui risultati conseguiti con le misure adottate con il citato accordo 1° agosto 2007, nel registrare il superamento del contingente di esuberanti previsti per effetto di 1.750 richieste di accesso al Fondo aggiuntive rispetto all'obiettivo stabilito e, pertanto, sospese in attesa di nuove determinazioni, ha, invece, evidenziato il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro di cui al Piano di Impresa di cui all'alinea che precede;
- conclusa pertanto la procedura di cui all'alinea che precede e verificato l'insoddisfacente andamento della prevista riduzione strutturale del costo del lavoro, con lettera del 9 aprile u.s. sono state avviate dalla Capogruppo le relative procedure contrattuali vigenti (Artt. 17 e 18 C.C.N.L. 12 febbraio 2005 oggi artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007) per ulteriori 2.500 esuberanti –qui complessivamente ridefiniti- rispetto agli organici alla data del 31 marzo 2008, ivi ricomprendendo la riduzione di almeno 500 unità rivenienti dai processi di efficientamento di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti all'intervenuta confluenza dell'ex gruppo CR Firenze (vedi lettera 16 maggio u.s. alle delegazioni sindacali di gruppo), con la conseguente ulteriore riduzione strutturale del costo del lavoro di circa 55 milioni di euro entro la fine del 2009;
- a fronte della procedura attivata, si è dato corso al confronto contrattualmente previsto con l'intento di individuare possibili soluzioni e/o misure e strumenti atti, anche in concorso tra loro, a contenere quanto più possibile le prevedibili conseguenze sul piano sociale delle azioni finalizzate a ridurre in via strutturale il costo del personale;

INTESA SANPAOLO S.P.A.

anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

Tutto quanto sopra premesso le Parti, sempre nell'ambito della stessa procedura contrattuale ex artt. 18 e 19 del C.C.N.L. 8 dicembre 2007, stipulano il presente Accordo Quadro che:

- riguarda le aziende facenti parte alla data odierna del Gruppo Intesa Sanpaolo - perimetro Italia - come da prospetto allegato 1);
- definisce gli obiettivi di riduzione degli organici per tutte le Aziende del Gruppo che permettono di raggiungere la correlata riduzione strutturale del costo del lavoro complessivamente considerata;
- definisce il quadro di riferimento comune per l'accesso alle prestazioni di cui al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito (di seguito Fondo di Solidarietà);
- prevede, nell'ambito del sistema di relazioni industriali, specifici momenti di informazione e consultazione in ordine allo stato di probabile graduale realizzazione del presente accordo.

In relazione a tutto quanto precede le Parti convengono che:

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. al fine di ricondurre pertanto il costo del lavoro complessivo agli specifici obiettivi di cui al Piano di Impresa, così come integrato dai successivi obiettivi individuati per l'ex Gruppo Carifirenze, ciascuna Azienda del Gruppo di cui all'elenco allegato sub 1) concorrerà, entro il 31 dicembre 2009, per quanto di propria competenza, alla riduzione degli organici nella misura complessivamente definita di 2.500 unità, ivi ricomprendendo n. 523 lavoratori già in possesso, al 31 marzo 2008, del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. che anche per effetto dell'iniziativa intrapresa dalle Aziende hanno già manifestato il proprio assenso all'uscita;

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

3. per conseguire detta riduzione viene concordemente individuato, anche in conformità alle previsioni contrattuali vigenti, il D.M. 28 aprile 2000, n.158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006- che, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, così recita testualmente (art. 8):
- “1. ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità al diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1. e 2. ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce in via preliminare la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini ed alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.”
4. in applicazione di dette norme, pertanto, considerato che i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che risultano, alla data del 31 marzo 2008, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio, risultano in numero complessivamente inferiore rispetto al numero dei sopra dichiarati esuberanti, questi stessi cesseranno innanzitutto dal servizio, a decorrere dal 30 settembre 2008.
- A coloro, tra questi, che entro lo stesso 30 settembre 2008 faranno pervenire all'Azienda la propria richiesta in modo conforme al modulo all. 2) e che, in conseguenza di ciò non faranno più parte degli organici della Società a far tempo dal 1° ottobre 2008, verrà consentito di risolvere consensualmente il

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 anche nella qualità
 di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

proprio rapporto di lavoro; a detto personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un importo omnicomprensivo lordo corrispondente alla retribuzione annua lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;

Al predetto

5. considerato altresì che il numero dei dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, che risultano in possesso dei requisiti previsti dai Decreti Ministeriali già citati per accedere al Fondo di Solidarietà risulta superiore agli obiettivi di riduzione degli organici sopra stabiliti, le Parti concordano di favorire l'accesso dei lavoratori al Fondo che aderiranno volontariamente all'offerta al pubblico" rivolta loro dalle Società di rispettiva appartenenza secondo quanto in appresso specificato;
6. ai sensi dell'art. 1336 c.c., il lavoratore con diritto a percepire il trattamento pensionistico (c.d. finestra) entro il 1° gennaio 2015 potrà accettare l'offerta al pubblico" formulata dalla Società di appartenenza per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile -senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque, in via automatica, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2009 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo compilando l'apposito modulo di adesione (all. n. 3).

Detto modulo -corredato da Ecocert o in subordine da estratto conto assicurativo INPS ovvero dalla delega alla Società di acquisire ulteriori dati e notizie presso l'INPS o altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza in ordine alla propria posizione contributiva- dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e pervenire all'Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 30 settembre 2009.

Come sopra precisato è in facoltà della Società di anticipare -rispetto al 31 dicembre 2009- il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro in una delle seguenti alle date: 31 dicembre 2008 ovvero 31 marzo, 30 giugno o 30 settembre 2009, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Società resta impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

Dichiarazione delle Parti

Ai dipendenti che, pur avendo richiesto di accedere al Fondo di Solidarietà ex accordo 1° agosto 2007, secondo la graduatoria a suo tempo redatta non sono rientrati nel novero delle 2300 risorse più prossime a maturare il diritto a pensione, viene assegnato uno specifico diritto di prelazione alla cessazione del rapporto di lavoro per accedere al Fondo di Solidarietà a condizione che accettino l'offerta al pubblico che sarà formulata dalle Società di appartenenza.

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l'Azienda accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a part-time che intende accedere al Fondo di Solidarietà.

7. al personale di cui all'art. 6 che farà pervenire all'Azienda, entro e non oltre il 30 settembre 2008, l'accettazione dell'offerta al pubblico per risolvere il proprio rapporto di lavoro al fine di accedere al Fondo di Solidarietà, verrà riconosciuto un "premio di tempestività" da erogarsi a titolo di incentivo all'esodo ad integrazione del TFR, pari a 2/13,5 della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR;
8. al personale di cui all'art. 4, secondo comma del presente accordo che percepisca, per effetto della legislazione vigente in materia relativa alla c.d. "finestra" il relativo trattamento pensionistico in data differita rispetto a quella del 1° ottobre, sarà riconosciuta, per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la relativa "finestra" pensionistica, una somma complessiva netta, quale incentivazione all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, corrispondente, in via convenzionale, al valore dell'assegno di pensione spettante;
9. al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 10 dello Statuto della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi;

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

10. al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all'esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;
11. nei confronti del Personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento. L'imponibile utile è costituito dalla retribuzione, come definita dai singoli ordinamenti, all'atto dell'adesione al Fondo di solidarietà, adeguata nel tempo in relazione alle dinamiche contrattuali nazionali ed aziendali. Sono inoltre confermate le esistenti garanzie di equilibrio attuariale previste per tali forme di previdenza complementare.
Per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza SANPAOLO quanto all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo nonché all'applicazione delle disposizioni degli artt. 29 e 30 dello Statuto del Cassa medesima, per il periodo di adesione al Fondo, valgono le previsioni di cui all'Accordo 14 giugno 2003.
12. al Personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà saranno applicate, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione AGO, le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio;
13. Le Parti, ferme restando comunque le previsioni di cui al D.M. 28 aprile 2000, n.158 -prorogato con D.M. n. 226 del 2006- si incontreranno, sia a livello di Gruppo, sia, successivamente, a livello di ogni singola Azienda di cui all'allegato 1), nei mesi di gennaio 2009, giugno 2009 e dicembre 2009 allo scopo di verificare congiuntamente lo stato di attuazione del presente accordo.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

*** **

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo che produrrà effetti sino al 31 dicembre 2009, è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 del C.C.N.L. 8 dicembre 2007.

Conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal del D.M. n. 158/2000, prorogato con D.M. n. 226 del 2006 Intesa Sanpaolo nonché, in stretta successione, le altre Società del Gruppo di cui all'allegato 1) attiveranno le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 per la gestione del personale in esubero, con l'impegno di definire le procedure stesse entro trenta giorni dall'avvio in modo assolutamente identico a quanto definito dal presente accordo. Le intese sottoscritte tra le Parti avranno durata fino al 31 dicembre 2009 e riguarderanno tutte le categorie di personale.

Nell'ambito della procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991 ed allo scopo di salvaguardare la funzionalità operativa ed organizzativa nelle sue più varie componenti ciascuna Azienda, oltre che provvedere ad eventuali indispensabili assunzioni per assicurare la necessaria sostituzione di figure professionali specialistiche altrimenti non reperibili e i dovuti funzionamenti, individuerà il numero complessivo, assolutamente contenuto, delle unità che avrà deciso di mantenere in servizio, ancorché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.M. n. 158 del 2000, prorogato con D.M. n. 226 del 2006.

Allegato **1)** Gruppo Intesa Sanpaolo – Perimetro Italia – Elenco Società

Allegato **2)** modulo di proposta irrevocabile di risoluzione consensuale dei pensionabili

Allegato **3)** modulo di accettazione dell'offerta al pubblico"

INTESA SANPAOLO S.P.A.

anche nella qualità
di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

Allegato 1) – Elenco società

1. Intesa Sanpaolo
2. Banca dell'Adriatico
3. Banco di Napoli
4. Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna
5. Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
6. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
7. Cassa di Risparmio di Venezia
8. Cassa di Risparmio in Bologna
9. Banca di Trento e Bolzano
10. Intesa Casse del Centro
11. Banca CIS
12. Mediocredito Italiano
13. Intesa Sanpaolo Private Banking
14. NEOS Banca
15. Banca IMI
16. Banca Innovazione Infrastrutture e Sviluppo
17. Banca Fideuram (*)
18. Banca CR Firenze
19. Cassa di Risparmio di Civitavecchia
20. Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
21. Cassa di Risparmio della Spezia

(*): ferma restando l'auspicata conclusione del processo di armonizzazione, anche con riferimento al Premio Aziendale, la procedura di cui alla legge n. 223/1991 sarà attivata contestualmente all'illustrazione dello specifico Piano Industriale.

Allegato n. 2)

Spett.
(Società) ...
(Amministrazione Personale) ...
(Via/Piazza etc) ...
(comune) ...
Anticipata al fax numero

Il sottoscritto
nato a il matricola n., in servizio
presso già in possesso, alla data del 31
marzo 2008, dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici
a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, propone in via irrevocabile a ...
(Società datore di lavoro) ... di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro
alla fine della giornata del 30 settembre 2008, anche al fine di beneficiare, a titolo di
incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dall'Accordo

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

li

.....

(firma)

Oggetto: accettazione dell' "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito.

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____

matricola _____ in servizio presso _____

telefono interno _____ telefono abitazione _____ numero cellulare _____

preso atto

- dei D.M. 158/2000 e 226/2006 e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto dell'accordo sindacale del 2008, con particolare riferimento all' "offerta al pubblico" in esso formulata;

atteso che

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione di anzianità/vecchiaia presso l'I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento pensionistico ("data finestra") entro e non oltre il 1/1/2015;

ACCETTA

L'OFFERTA, FORMULATA DALLA BANCA EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSENSUALMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2009 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ", CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA PARTE DELLA BANCA DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA BANCA POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31.12.2008, OVVERO DEL 31.03.2009 OVVERO DEL 30.6.09 OVVERO ANCORA DEL 30.09.2009, PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CHE DOVRÀ COMUNQUE PERVENIRE AL SOTTOSCRITTO ALMENO 30 GG. PRIMA DELLA STESSA DATA DI RISOLUZIONE.

il sottoscritto inoltre:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dall'accordo 2008 e dal D.M. 158/2000 così come modificato dal D.M. 226/2006;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del D.M. 158/2000, così come modificato dal D.M. 226/2006, - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- **DICHIARA** di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;
- **DELEGA** la Banca ad acquisire presso l'INPS – o presso altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza – la propria posizione contributiva complessiva;
- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la casella prescelta*):

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto
<i>ovvero</i> |
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
<i>ovvero</i> |
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione |

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____ firma _____